

Il Consiglio Universitario Nazionale ritiene che la possibilità che le Università italiane ammettano alle procedure di chiamata dei professori universitari, istituite e regolamentate dall'art. 18 della l. n.240/2010, persone in possesso di titolo accademico conseguito all'estero debba essere oggetto di un'opportuna modifica legislativa del predetto art. 18, co. 1, lett. b); che l'equipollenza tra i titoli accademici denominati *Habilitation* e *Lehrbefugnis* con l'Abilitazione Scientifica Nazionale, conseguita ai sensi dell'art.16 della l. n.240/2010, non possa essere disposta in modo automatico e generale, ma debba essere stabilita «caso per caso» con particolare riguardo al livello di abilitazione e che a tal fine, quale misura di compensazione proporzionata e non discriminatoria, volta a colmare le differenze procedurali e in subordine anche sostanziali, possa essere affidata, in forma di accertamento, alle stesse Commissioni giudicatrici dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale interessato, fatta oggetto di un procedimento dedicato e da compiersi in ogni tempo; che il riconoscimento dei suddetti titoli, ai fini della partecipazione ai procedimenti di chiamata di cui all'art.18 della l. n.240/2010, per non generare una situazione di indebito vantaggio a favore di chi ha conseguito l'abilitazione in altri Stati UE, debba essere soggetto alle medesime condizioni temporali cui è subordinata la validità dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, ossia nei quattro anni dal loro conseguimento (art.3, co.3, D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222).

(Fonte: cun.it 10-01-2013)